

ricorso per cassazione;

"l) i professori Giorgio De Nova (ordinario di diritto civile nell'Università statale di Milano) ed Enrico Gabrielli (straordinario di diritto civile nell'Università di Urbino), incaricati dal liquidatore giudiziale pro tempore, avv. prof. Antonino Cataudella, su mandato di questo giudice delegato, di fornire un parere pro veritate in ordine alla validità ed all'efficacia dell'«atto quadro», hanno espresso l'avviso che detto atto non è vincolante per la liquidazione giudiziale ed è, comunque, totalmente nullo e, dunque, improduttivo di qualsiasi effetto giuridico, come nulli e improduttivi di effetti giuridici sono gli atti, con cui si è inteso dare esecuzione al medesimo «atto quadro»;

"m) il liquidatore giudiziale in carica, avv. Antonio Caiafa, condividendo il parere di cui innanzi, ha presentato istanza per essere autorizzato a proporre azione di nullità dell'atto in questione;

"n) lo stesso liquidatore, con tale istanza, ha implicitamente, ma inequivocabilmente, manifestato l'intendimento di non dare ulteriore corso all'esecuzione dell'«atto quadro» e, quindi, di non procedere al trasferimento a favore di S.G.R. s.p.a. dei cespiti rimasti nel patrimonio ceduto da liquidare (in particolare, dei crediti verso l'Amministrazione statale ceduti alla Federconsorzi dai consorzi agrari provinciali e dei crediti per ammassi);